Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1938-XVI, n. 1166.

Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, relativi alla costituzione di nuove unità del Regio esercito, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 12 maggio 1938-XVI, n. 863, e 17 maggio 1938-XVI, n. 865;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni delle predette leggi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi, corpi e servizi e nei gradi di cui appresso:

Generali di corpo d'armata	31
Generali di divisione	64
Tenenti generali del servizio tecnico automob.	1
Generali di brigata	135

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri Reali - Ruolo comando	25	83	143	402	442
Carabinieri Reali - Ruolo mobilitazione	—	15	20	30	—
Fanteria - Ruolo comando	293	577	832	2300	2400
Fanteria - Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano	—	—	—	545	545
Cavalleria - Ruolo comando	27	57	87	199	210
Cavalleria - Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano	—	—	—	27	27
Artiglieria - Ruolo comando	165	292	418	1150	1212
Artiglieria - Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano	—	—	—	234	234
Genio - Ruolo comando	40	87	133	337	353
Genio - Ufficiali inferiori con carriera fino al grado di capitano.	—	—	—	113	113
Corpo sanitario - Ufficiali medici	36	113	191	497	298
Corpo di commissariato - Ufficiali commissari	16	34	55	106	106
Corpo di amministrazione	13	49	121	575	322
Corpo veterinario	6	19	39	63	62
Corpo automobilistico - Ruolo comando	9	19	38	138	153

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, numero 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive varianti, quale risulta modificata dal presente decreto.

L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 36, tenenti colonnelli 113, maggiori 191, capitani 497, subalterni 298) di cui alla precedente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente: colonnelli 33, tenenti colonnelli 108, maggiori 182, capitani 476, subalterni 295.

Tale organico definitivo sarà raggiunto mediante graduale riduzione di 3 colonnelli, 5 tenenti colonnelli, 9 maggiori, 21 capitani e 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica.

Tale riduzione avrà luogo a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano tornati ad essere disponibili per il Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Art. 2.

La tabella A e le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20 annesse alla legge 7 giugno 1934-XIII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituite la prima dalla tabella A e le altre rispettivamente da quelle di pari numero

annesse al presente decreto; alla detta legge sono, altresì, aggiunte le tabelle 3 *bis* e 22 annesse al presente decreto.

Alla legge stessa sono, inoltre, apportati gli aggiornamenti risultanti dall'art. 3 all'art. 21 incluso del presente decreto.

Art. 3.

L'art. 2, quale risulta modificato dagli articoli 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, e 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei carabinieri Reali, per l'arma dei carabinieri Reali;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;

c) tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico;

d) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

e) colonnello, per gli ufficiali: chimici-farmacisti, veterinari e di amministrazione; dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni; dei centri rifornimento quadrupedi; del ruolo istituto geografico militare;

f) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza e dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico ».

Art. 4.

Nell'art. 23, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, le parole « 1° ufficiali dei carabinieri Reali » sono sostituite dalle seguenti:

« 1° - ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di comando);

« 1° *bis* - ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di mobilitazione) ».

Art. 5.

Il secondo e terzo comma dell'art. 28, quale risulta modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono sostituiti dai seguenti:

« All'uopo il 30 giugno di ogni anno il Ministro per la guerra — anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle — effettua le vacanze di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, con l'avvertenza che:

a) per gli ufficiali generali ed i colonnelli, i collocamenti fuori quadro in applicazione dell'art. 35 debbono effettuarsi nel giorno in cui l'ufficiale compie effettivamente l'età stabilita dall'articolo stesso oppure — qualora l'ufficiale lo chieda — il 1° gennaio dell'anno suddetto;

b) i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli art. 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle già verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 dell'art. 27, con quelle che ancora si debbono effettuare sino al 31 dicembre per effetto dell'applicazione dell'art. 35 e con quelle costituite dalle promozioni, si superi, alla data suddetta del 30 giugno, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme dell'art. 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'art. 30.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 30 giugno, sono rimandate all'anno successivo, secondo le norme dell'art. 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 35 le quali sono invece calcolate nel numero di vacanze stabilite per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto è disposto nel comma precedente ».

Art. 6.

Nel primo e nel secondo comma dell'art. 29, quale risulta modificato dall'art. 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, la data « 1° gennaio » è sostituita dalla data « 30 giugno ».

Art. 7.

Nel secondo comma dell'art. 30, quale risulta modificato dall'art. 21 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « alla data 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « alla data 30 giugno ».

Art. 8.

Nell'art. 32, quale risulta modificato dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, la lettera *g*) è soppressa e dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente lettera: « *a-bis*) Generale di brigata dei carabinieri Reali: un anno nella carica di comandante di brigata dei carabinieri Reali ».

Nello stesso art. 32, le parole « Ufficiali dei carabinieri Reali » precedenti la lettera *c*) sono sostituite dalle seguenti « Ufficiali del ruolo di comando dell'arma dei carabinieri Reali ».

Art. 9.

Nella tabella dei limiti di comando di cui all'art. 35, quale risulta modificato dall'art. 25 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio » sono sostituite dalle seguenti: « tenente generale di artiglieria, tenente generale del genio e tenente generale del servizio tecnico automobilistico ».

Art. 10.

L'art. 39, quale risulta modificato dall'art. 27 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dal seguente:

« I colonnelli dei ruoli di comando, medici e di commissariato, non prescelti per l'avanzamento, sono collocati fuori quadro con le norme di cui agli articoli 26 e 29 ».

Art. 11.

All'art. 42, quale risulta modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al generale di corpo d'armata che abbia compiuto i sessantadue anni di età può essere conferito, con le norme contenute nel terzo comma del presente articolo, il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Tale conferimento si effettua all'atto del collocamento fuori quadro e sempre che sia stata conferita la carica di generale designato per il comando di armata ad un pari grado meno anziano del servizio permanente effettivo ».

Art. 12.

L'articolo 82 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria, del genio e del servizio tecnico automobilistico ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura di avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame ».

Art. 13.

L'art. 87 è sostituito dal seguente:

« Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri ».

Art. 14.

L'art. 89, quale risulta modificato dall'art. 47 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta speciale per esami. Essi sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza.

Gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, per essere sottoposti alla classifica di cui all'art. 47 per la designazione agli esami di avanzamento a scelta speciale, o per essere designati, se tenenti, per detti esami, debbono riportare preventivo parere favorevole del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'avanzamento ad anzianità ha luogo, mediante classifica per i gradi per i quali è prescritta dall'art. 47, senza corso valutativo, esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Per i capitani si addiviene, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio.

Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianità sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello prescelto per l'avanzamento è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore come dall'annessa tabella n. 17.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale per esami è preso in esame, è dichiarato promovibile ed è iscritto sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'art. 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

se tenente: nel primo decimo;
se capitano: nel primo sesto;
se maggiore: nel primo quinto.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso non appena entri nelle aliquote suddette.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami, può ripetere la prova una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 100 ed il terzo comma dell'articolo 110, quali risultano, rispettivamente, modificati dagli articoli 56 e 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, sono sostituiti dal seguente:

« Le domande non accolte decadono il 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere ripresentate negli anni successivi ».

Art. 16.

Nell'art. 105, quale risulta modificato dall'art. 61 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « (escluso, per quest'ultimo grado, il corpo automobilistico) » sono sostituite dalle seguenti: « (esclusi, per quest'ultimo grado, l'arma dei carabinieri Reali ed il corpo automobilistico) ».

Art. 17.

All'art. 119, quale risulta modificato dall'art. 65 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dalla legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373, è aggiunto il seguente comma:

« Possono altresì essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra almeno due medaglie di argento e due di bronzo al valore militare ed abbiano inoltre comandato per almeno sei mesi il battaglione od unità corrispondente presso l'esercito operante ».

Art. 18.

Dopo l'art. 127 è aggiunto il seguente art. 127-*bis*:

« Ai generali di corpo d'armata che, durante il servizio permanente effettivo, hanno rivestito la carica di designati per il comando di armata può essere conferito allorchè sono collocati in ausiliaria — con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e sentito il Consiglio dei Ministri — il grado di generale di armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni ».

Art. 19.

All'art. 134, quale risulta modificato dall'art. 68 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento straordinario di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo art. 139. Qualora, alla data di tale giudizio, l'ufficiale risulti non più appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione e lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento straordinario si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al ruolo di cui sopra. Qualora, per effetto del suddetto avanzamento, l'ufficiale debba conseguire la promozione e non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'art. 133 ».

Art. 20.

L'art. 140 è sostituito dal seguente: « La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguire la promozione stessa prima del decesso o del sopravvenire della non idoneità ».

Art. 21.

Dopo l'art. 158 è aggiunto il seguente art. 158-*bis*:

« I capitani del personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 154 (escluso quello dei due anni di comando di reparto) e dichiarati promovibili a scelta speciale per esami sono promossi non appena entrino nel primo quinto del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione ».

Art. 22.

Nella tabella n. 1 allegata alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dalla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, le parole « tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio » sono sostituite dalle seguenti « tenente generale di artiglieria, tenente generale del genio e tenente generale del servizio tecnico automobilistico ».

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

In deroga alle norme contenute negli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto:

a) le vacanze verificatesi nell'anno 1937 e rinviate al 30 giugno 1938-XVI, in applicazione degli articoli 29 della citata legge e 7 del presente decreto, si considerano, ai soli effetti dell'attribuzione della data di anzianità ed esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati, come verificatesi sotto la data del 1° gennaio 1938-XVI;

b) le otto promozioni di generali di divisione stabilite per l'anno 1938 dalla tabella allegato 1 al presente decreto saranno effettuate come segue:

— una sotto la data 1° gennaio 1938-XVI, per ripianare la vacanza nel grado superiore rinviata dall'anno 1937 in applicazione dei citati articoli 29 della legge e 6 del presente decreto;

— quattro sotto le date in cui effettivamente si verificheranno dal 1° gennaio al 29 giugno 1938-XVI vacanze nel grado superiore;

— le tre ad aumento di organico dei generali di corpo d'armata sotto la data 30 giugno 1938-XVI.

Art. 24.

La tabella n. 11 allegata alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è aggiornata nel senso che i subalterni di sussistenza da reclutare per l'anno 1937 sono portati da 6 ad 8 e quelli da reclutare per l'anno 1938 sono diminuiti da 6 a 4. In conseguenza l'organico dei subalterni di sussistenza, di cui alla citata tabella, è stabilito in 64 posti per l'anno 1937 e in 62 posti per l'anno 1938 e anni successivi.

Art. 25.

I capitani dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, promossi all'attuale grado nell'anno 1918 e precedenti, che, iscritti sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1937, non hanno potuto conseguire in tale anno la promozione perchè scavalcati da pari grado del ruolo stesso in possesso del titolo per l'avanzamento anticipato, saranno promossi a scelta ordinaria al grado superiore sotto la data 1° gennaio 1938-XVI, in deroga agli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, con le seguenti norme:

a) le promozioni saranno effettuate anche se superano l'aliquota devoluta alla scelta ordinaria dalla citata legge od anche se nel grado superiore non vi siano, alla suddetta data del 1° gennaio 1938-XVI le corrispondenti vacanze; in tale ultimo caso, al formarsi delle prime vacanze, si procederà al riassorbimento delle eccedenze derivanti dalle promozioni stesse;

b) dette promozioni non potranno superare il complessivo numero di quaranta e saranno computate nel numero di quelle stabilite per l'anno 1938 dalle tabelle numeri 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto;

c) qualora alla data del 30 giugno 1938-XVI venisse a risultare che nei confronti di taluni dei capitani come sopra promossi dovessero applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 35 e 30 della citata legge, quali risultano modificati dagli articoli 25 e 21 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dagli articoli 9 e 7 del presente decreto, le promozioni di cui sopra dovranno considerarsi effettuate, anzichè nel ruolo comando, nella posizione di fuori quadro, salvo che gli ufficiali gradiscano ed ottengano il trasferimento nel ruolo di mobilitazione nel qual caso le promozioni saranno revocate e gli ufficiali verranno, dal 30 giugno 1938-XVI, trasferiti, con il grado di capitano, nel ruolo di mobilitazione;

d) i capitani che il 30 giugno 1938-XVI conseguiranno la promozione a scelta speciale o ad avanzamento anticipato avranno diritto al posto di ruolo ed alla anzianità di grado che loro sarebbero spettati qualora le quaranta promozioni a scelta ordinaria di cui al presente articolo fossero state effettuate sotto la data del 30 giugno 1938-XVI.

Art. 26.

È sospeso sino al 30 giugno 1938-XVI il collocamento in ausiliaria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, fuori quadro e fuori organico che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1938, siano raggiunti dai limiti di età nel primo semestre dell'anno suddetto.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo saranno esaminati per l'avanzamento e:

se prescelti o raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938-XVI saranno promossi nel servizio permanente effettivo purchè non si debba far luogo nei loro confronti all'applicazione dell'art. 30 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, modificato dall'art. 21 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dall'art. 7 del presente decreto, nel qual caso saranno — sotto la data 30 giugno 1938-XVI — collocati fuori quadro, promossi in tale posizione e collocati col nuovo grado in ausiliaria;

se prescelti ma non raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938-XVI saranno collocati in ausiliaria sotto la data stessa 30 giugno 1938-XVI;

se non prescelti per l'avanzamento saranno — sotto la data 30 giugno 1938-XVI — collocati prima fuori organico e poi in ausiliaria. Coloro che nella posizione di fuori organico sono raggiunti dal turno di promozione saranno presi in esame per l'avanzamento e — se prescelti — verranno promossi nella posizione stessa di fuori organico e collocati col nuovo grado in ausiliaria sotto la data suddetta 30 giugno 1938-XVI.

Le vacanze derivanti dai collocamenti fuori quadro, fuori organico o in ausiliaria degli ufficiali di cui sopra saranno calcolate nel numero di quelle stabilite per l'anno 1938 dalle tabelle annesse alla citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Gli ufficiali fuori quadro e fuori organico saranno del pari esaminati per l'avanzamento e:

quelli prescelti e raggiunti dal turno di promozione entro il 30 giugno 1938-XVI saranno — sotto la stessa data 30 giugno 1938-XVI — promossi nella posizione di fuori quadro o di fuori organico e collocati col nuovo grado in ausiliaria;

tutti gli altri saranno collocati in ausiliaria sotto la data 30 giugno 1938-XVI;

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli ufficiali:

prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento dell'anno 1937 che dovranno essere iscritti d'ufficio sul quadro del 1938, a mente del primo comma dell'art. 29-*bis* della citata legge;

già dichiarati promovibili a senso dell'articolo 105 della suddetta legge, quale risulta modificato dall'art. 61 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, o dell'art. 85, comma secondo del medesimo R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e non ancora promossi alla data del 1° gennaio 1938-XVI.

Qualora l'ufficiale promosso in base al presente articolo debba essere collocato fuori quadro in data anteriore al 30 giugno 1938-XVI, perchè colpito nel nuovo grado dal limite di comando, la vacanza da lui prodotta è rinviata al 30 giugno 1939-XVII e colmata e computata con le norme dell'articolo 29 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, modificato dall'art. 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Ai generali di divisione dei carabinieri Reali che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'arma (o di comandante in 2ª dell'arma per effetto delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2145) può essere conferito — all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra — il rango di generale di corpo di armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri Reali collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.

Art. 28.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è istituito — dal 1° gennaio 1938-XVI — il ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo con carriera limitata fino al grado di capitano.

L'organico di detto ruolo è il seguente:

Fanteria	capitani	545	subalterni	545
Cavalleria	»	27	»	27
Artiglieria	»	234	»	234
Genio	»	113	»	113

e sarà raggiunto gradualmente come stabilito dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto.

Il numero di 1500 subalterni di complemento che il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere in servizio a norma degli articoli 86, 87 ed 88 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373, sarà gradualmente ridotto a 800; tale riduzione avrà inizio nell'anno 1950 e sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno sino a raggiungere il predetto numero di 800.

Art. 29.

I sottotenenti del ruolo di cui all'articolo precedente saranno reclutati con le modalità da stabilirsi con successive disposizioni di legge dai sottufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in possesso dei requisiti da determinarsi con le disposizioni suddette.

Dall'anno 1938 sono trasferiti nel detto ruolo, gradualmente, e nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta successivamente sostituito dall'art. 1, sub. 3, della legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 93, e dall'art. 3, numeri 2° e 3° del testo unico approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Il numero dei sottotenenti di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente nel citato ruolo, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali stabiliti dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

Art. 30.

L'avanzamento degli ufficiali subalterni appartenenti al ruolo di cui al precedente art. 28, ha luogo esclusivamente ad anzianità e con le norme stabilite dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, senza addivenire alla creazione di vacanze obbligatorie.

Le promozioni dei tenenti si effettuano allorquando si verificano le vacanze nel grado di capitano oppure quando si debbano raggiungere gli organici stabiliti per tale grado dalla tabella n. 22 annessa al presente decreto, fermo restando il requisito di 7 anni di permanenza minima nel grado di tenente, previsto dall'art. 33 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Agli ufficiali del suddetto ruolo si applicano tutte le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al limite di comando.

Art. 31.

La disposizione contenuta nell'art. 30 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, non si applica agli ufficiali dichiarati promovibili a senso degli articoli 94 e 105 della citata legge, e successive modificazioni, e dell'art. 85, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito con l'art. 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, ha vigore dal 5 ottobre 1935-XIII.

Art. 32.

Con successive disposizioni di legge saranno apportate le varianti alle leggi sull'ordinamento, sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in relazione a quanto disposto nel presente decreto.

Art. 33.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 20 dicembre 1937-XVI, ad eccezione:

— dell'art. 18 che ha vigore dal 16 giugno 1934-XII;

— dell'art. 19 e del primo comma dell'art. 31, che hanno vigore dal 1° luglio 1937-XV;

— dell'art. 20 e del secondo comma dell'art. 31, che hanno vigore dal 5 ottobre 1935-XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlameno per la conversione in legge; il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 33. — MANCINI.

ALLEGATI

UFFICIALI GENERALI

TABELLA N. 1

ANNI	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione			Generali di brigata			Arma dei CC. RR. — Generali di divisione		Arma dei CC. RR. — Generali di brigata		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:										Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado			Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
31 dicembre 1936	29	6	59	13	7	123	36	17	2		6	2	
» » 1937	29	10	63	39	10	135	79	(1) 43	2		6	1	
» » 1938	32	5	64	16	(3) 8	135	35	(2) 17	2		6	2	
» » 1939	32	6	64	16	6	135	35	16	2		6	1	
» » 1940	31	(4) 5	64	16	4	135	25	16	2		6	2	
» » 1941	31	5	64	15	5	135	35	15	2		6	1	
» » 1942	31	6	64	16	6	135	35	16	2		6	2	
» » 1943	31	5	64	16	5	135	35	16	2		6	1	
» » 1944	31	5	64	16	5	135	35	16	2		6	2	
» » 1945	31	6	64	15	6	135	35	15	2		6	1	
» » 1946	31	5	64	16	5	135	35	16	2		6	2	
» » 1947	31	5	64	16	5	135	35	16	2		6	1	
» » 1948	31	6	64	16	6	135	35	16	2		6	2	

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di divisione.
(3) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (4) Di cui una a diminuzione organico dei generali di Corpo d'Armata.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 2

UFFICIALI GENERALI DEI SERVIZI.

ANNI	Medici					Commissari				
	Tenenti generali		Maggiori generali			Tenenti generali		Maggiori generali		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1936	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	6	1	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	2	—	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
» » 1937	1		6	1		1		2	1	
» » 1938	1		6	1		1		2	—	
» » 1939	1		6	1		1		2	1	
» » 1940	1		6	1		1		2	—	
» » 1941	1		6	1		1		2	1	
» » 1942	1		6	1		1		2	—	
» » 1943	1		6	1		1		2	1	
» » 1944	1		6	1		1		2	—	
» » 1945	1		6	1		1		2	1	
» » 1946	1		6	1		1		2	—	
» » 1947	1		6	1		1		2	1	
» » 1948	1		6	1		1		2	—	

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 3

CARABINIERI REALI (Ruolo comando)

ANNI	Colonnelli				Ten. colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligator. nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatori e nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni a grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	24	5	2	—	82	16	5	—	115	27	16	—	426	60	(4) 36	—	467	61	60	23
» » 1937	24	5	1	—	82	16	5	—	118	27	16	—	426	60	(5) 30	—	453	61	60	47
» » 1938	25	6	2	—	83	13	(1) 7	3	135	20	(2) 14	4	402	(3) 69	(6) 37	6	448	46	45	41
» » 1939	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	(7) 28	6	442	44	43	38
» » 1940	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1941	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1942	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1943	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1944	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1945	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1946	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1947	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
» » 1948	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 24 a diminuzione organico dei capitani. — (4) Di cui 9 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 17 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 3-*bis*

CARABINIERI REALI (ruolo mobilitazione)

ANNI	Ten. Colonnelli			Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » 1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » 1938	3	—	3	4	—	—	4	6	—	—	6
» » 1939	6	—	3	8	—	—	4	12	—	—	6
» » 1940	9	—	3	12	—	—	4	18	—	—	6
» » 1941	12	—	3	16	—	—	4	24	—	—	6
» » 1942	15	—	3	20	—	—	4	30	—	—	6
» » 1943	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6
» » 1944	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6
» » 1945	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6
» » 1946	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6
» » 1947	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6
» » 1948	15	5	2	20	6	3	3	30	6	3	6

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

FANTERIA (ruolo comando)

TABELLA N. 4.

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozione al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	253	45	20	11	544	120	55	70	801	168	140	60	2568	325	205	190	2530	490	445	426
» » 1937	282	75	(1) 48	-	544	194	(2) 104	47	785	(3) 219	194	10	2459	(4) 434	203	30	2570	355	325	395
» » 1938	293	45	7	-	577	103	(10) 56	47	832	146	(8) 136	10	2389	(5) 270	(9) 193	60	2688	220	200	338
» » 1939	293	56	17	–	577	136	56	47	832	157	136	10	2339	(6) 250	157	60	2638	220	200	170
» » 1940	293	56	17	–	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	(7) 239	157	60	2588	220	200	170
» » 1941	293	56	17	–	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2518	240	230	170
» » 1942	293	56	16	–	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2448	240	230	170
» » 1943	293	56	17	–	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	192
» » 1944	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1945	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1946	293	56	17	—	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1947	293	56	16	-	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1948	293	56	17	-	577	136	56	47	832	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240

(1) Di cui 6 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 29 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 16 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 109 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 70 a diminuzione organico dei capitani. — (6) di cui 50 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 39 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 33 ad aumento organico dei ten. colonnelli. — (9) Di cui 47 ad aumento organico dei maggiori. — (10) Di cui 11 ad aumento organico dei colonnelli.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

CAVALLERIA (ruolo comando) **TABELLA N. 5.**

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . .	23	5	2	1	57	12	5	7	89	15	12	5	216	18	13	15	205	31	26	45
» » 1937 . .	26	7	3	—	56	(2) 17	(1) 10	6	86	(3) 18	16	1	211	(4) 29	15	2	214	25	24	34
» » 1938 . .	27	4	1	—	57	12	(8) 5	6	87	14	(6) 13	1	201	(5) 24	(7) 15	2	236	15	14	37
» » 1939 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	(9) 21	16	2	231	20	19	15
» » 1940 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	224	22	20	15
» » 1941 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	217	22	20	15
» » 1942 . .	27	5	2	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	22	20	15
» » 1943 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1944 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1945 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1946 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1947 . .	27	5	2	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1948 . .	27	5	1	—	57	13	5	4	87	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 3 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 10 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (7) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (8) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (9) Di cui 2 a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ARTIGLIERIA (ruolo comando) **TABELLA N. 6.**

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	142	25	11	6	273	67	30	33	399	86	77	28	1255	132	103	85	1389	220	208	214
» » 1937	159	50	(1) 28	—	275	107	(2) 67	22	393	(4) 128	(3) 109	5	1200	(5) 202	122	13	1382	160	147	153
» » 1938	165	26	10	—	292	54	(9) 32	22	418	76	(7) 71	5	1142	(6) 215	(8) 101	31	1405	157	157	180
» » 1939	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1362	123	(10) 123	80
» » 1940	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1322	120	115	80
» » 1941	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1282	120	115	80
» » 1942	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1242	120	115	80
» » 1943	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	90
» » 1944	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1945	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1946	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1947	165	32	9	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1948	165	32	10	—	292	69	32	22	418	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120

(1) Di cui 5 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 17 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 14 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 55 a diminuzione organico dei capitani — (6) Di cui 58 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 17 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 25 ad aumento organico dei maggiori. — (9) Di cui 6 ad aumento organico dei colonnelli. — (10) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 7

GENIO (ruolo comando)

ANNI	Colonnelli				Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . . .	35	6	3	2	83	16	8	12	124	21	19	7	384	30	27	24	403	70	66	41
» » 1937 . . .	36	8	1) 7	—	82	2) 21	3) 9	7	125	25	20	2	374	6 40	5 26	5	410	38	30	45
» » 1938 . . .	40	5	2	—	87	16	4) 9	7	132	23	9) 21	2	337	7 63	8) 30	5	428	28	26	45
» » 1939 . . .	40	8	3	—	87	20	8	7	133	24	21	2	337	38	10) 25	5	410	38	38	20
» » 1940 . . .	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	38	25	5	392	38	38	20
» » 1941 . . .	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	377	35	33	20
» » 1942 . . .	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	362	35	33	20
» » 1943 . . .	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	26
» » 1944 . . .	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1945 . . .	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1946 . . .	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1947 . . .	40	8	3	—	87	20	8	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1948 . . .	40	7	2	—	87	20	7	7	133	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 4 ad aumento organico dei colonnelli. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 13 a diminuzione organico dei capitani. – (7) Di cui 37 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (9) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (10) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA N. 8

MEDICI

ANNI	Colonnelli			Ten. Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936.	32	6	1	105	11	7	176	21	13	453	37	25	213	54	50	55
» » 1937.	33	6	1	107	15	(1) 7	180	29	(2) 17	459	43	(3) 33	218	50	(5) 49	55
» » 1938.	36	4	1	111	13	(9) 7	188	25	(4) 17	483	38	(7) 33	211	62	(8) 62	55
» » 1939.	36	7	1	113	15	7	191	29	(2) 17	489	43	(10) 32	236	50	(5) (6) 49	75
» » 1940.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	41	26	263	48	49	75
» » 1941.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	294	44	43	75
» » 1942.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	48
» » 1943.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44
» » 1944.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44
» » 1945.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44
» » 1946.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44
» » 1947.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44
» » 1948.	36	7	1	113	15	7	191	26	15	497	43	26	298	44	43	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei ten. colonnelli. — (3) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 4 ad aumento organico dei ten. colonnelli. — (5) Di cui 6 ad aumento organico dei capitani. – (6) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori — (8) Di cui 24 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (10) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori.

NOTA. — L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 36; tenenti colonnelli 113; maggiori 191; capitani 497; subalterni 298) di cui alla presente tabella ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente: Colonnelli 33; tenenti colonnelli 108; maggiori 182; capitani 476; subalterni 295; e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori; 21 capitani; 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica. Tale riduzione avrà luogo a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito, o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano tornati ad essere disponibili per il Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

COMMISSARIATO

TABELLA N. 10.

ANNI	Colonnelli			Ten. colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	13	2	—	31	5	2	49	7	6	96	12	8	94	14	14	—
» » 1937	14	2	1	32	5	(1) 3	51	7	(2) 6	98	12	(3) 9	92	15	(4) 14	13
» » 1938	16	2	—	34	5	(8) 4	55	8	(5) 7	106	14	(6) 12	83	22	(7) 22	13
» » 1939	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	88	11	10	16
» » 1940	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	93	11	10	16
» » 1941	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	98	11	10	16
» » 1942	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	103	11	10	16
» » 1943	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	14
» » 1944	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
» » 1945	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
» » 1946	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
» » 1947	16	2	1	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11
» » 1948	16	2	—	34	5	2	55	6	5	106	10	6	106	11	10	11

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (6) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 6 ad aumento organico dei capitani. — (8) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

AMMINISTRAZIONE

TABELLA N. 12.

ANNI	Colonnelli		Ten. colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	8	1	36	6	2	91	10	6	462	36	11	488	47	43	—
» » 1937	9	2	40	8	(1) 3	106	20	(2) 12	540	70	(3) 35	353	150	(8) 148	15
» » 1938	12	1	45	7	(7) 4	121	19	(10) 12	604	46	(4) 34	291	112	(9) 110	50
» » 1939	13	2	49	8	(1) 3	121	20	(2) 12	589	(5) 55	20	300	41	40	50
» » 1940	13	3	49	9	3	121	15	9	581	(6) 48	15	313	41	40	54
» » 1941	13	3	49	9	3	121	15	9	575	(11) 46	15	322	41	40	50
» » 1942	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1943	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1944	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1945	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1946	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1947	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47
» » 1948	13	3	49	9	3	121	15	9	575	46	15	322	47	46	47

(1) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 11 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (8) Di cui 78 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 64 ad aumento organico dei capitani. — (10) Di cui 5 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (11) Di cui 6 a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

VETERINARI — TABELLA N. 13.

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli – Posti di ruolo	Ten. colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	6	1	18	3	1	37	5	4	71	12	8	62	8	8	5
» » 1937	6	1	18	4	1	38	5	4	67	(1) 11	(2) 6	61	7	7	6
» » 1938	6	1	19	3	1	39	5	(3) 4	63	(1) 10	(2) 6	62	6	6	7
» » 1939	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1940	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1941	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1942	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1943	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1944	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1945	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1946	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1947	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1948	6	1	19	4	1	39	5	4	63	6	5	62	6	6	6

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO — TABELLA N. 16.

ANNI	Tenente generale – Posti di ruolo	Tenente generale – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiore generale (addetto) – Posti di ruolo	Maggiore generale (addetto) – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiore generale (addetto) – Promozioni al grado superiore	Colonnelli (direttori e capi divisione) – Posti di ruolo	Colonnelli (direttori e capi divisione) – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli (direttori e capi divisione) – Promozioni al grado superiore	Ten. colonnelli (vice direttori e capi sezione). Maggiori, capitani o tenenti (addetti). – Posti di ruolo	Ufficiali da reclutare annualmente	NOTE
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1936	—	—	1	—	—	4	1	1	36	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli; maggiori, capitani e tenenti	Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifica vacanza od aumento di organico nel grado superiore. (1) Per raggiungere l'organico dei tenenti generali.
» » 1937	—	—	1	—	—	4	1	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore			
» » 1938	1	—	1	1	1 (1)	4	—				
» » 1939	1	Dopo 3 anni, al massimo, di permanenza nel grado	1	Dopo 4 anni, al massimo, di permanenza nel grado	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore	4	1				
» » 1940	1		1			4	1				
» » 1941	1		1			4	—				
» » 1942	1		1			4	1				
» » 1943	1		1			4	1				
» » 1944	1		1			4	—				
» » 1945	1		1			4	1				

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 19.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo comando)

ANNI	GRADI – Generali di brigata		Colonnelli			Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi		Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Posti di ruolo			Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1935	—	—	3	3		5	5			12	12			40	40			49			49
» » 1936	—	—	5	2		10	5			23	11			80	40			97			48
» » 1937	—	—	7	2		15	5			34	11			120	40			145			48
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1938	1		9	2	1(a)	19	5	4(e)	—	38	10	(b) 9	1	138	19	(c)15	4	145	37	(d)37	27
» » 1939	1	Dopo 4 anni al massimo di permanenza nel grado	9	1	Quando si formi la vacanza nel grado superiore	19	3	1	2	38	7	3	3	138	13	7	4	153	15	13	23
» » 1940	1		9	2		19	3	2	1	38	7	3	3	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1941	1		9	1		19	3	1	2	38	7	3	3	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1942	1		9	2		19	4	2	1	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1943	1		9	1		19	4	1	2	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1944	1		9	2		19	4	2	1	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1945	1		9	1		19	4	1	2	38	7	4	1	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1946	1		9	2		19	4	2	1	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1947	1		9	1		19	4	1	2	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15
» » 1948	1		9	2		19	4	2	1	38	7	4	2	138	13	7	4	153	15	13	15

(a) Per raggiungere l'organico dei generali di brigata. — (b) Di cui 4 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (c) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (d) Di cui 18 ad aumento organico dei capitani. — (e) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli.

Note. — 1) Il ruolo di comando si costituisce negli anni 1935, 1936 e 1937 con trasferimento di ufficiali dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con norme e nella proporzione che sono stabilite dal Ministro per la guerra. — 2) Negli anni della costituzione non si fa luogo a promozioni; tutte le vacanze comunque eventualmente esistenti nel ruolo alla data 31 dicembre 1937 sono ricoperte con promozioni sotto la data 30 giugno 1938 e non sono comprese nelle vacanze obbligatorie stabilite per l'anno. — 3) Le promozioni di cui alla nota precedente effettuate sotto la data 30 giugno 1938, non sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938. — 4) I subalterni da reclutare sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi in parte dai sottufficiali del corpo automobilistico nominati sottotenenti in s.p.e.; la proporzione è stabilita dal Ministro per la guerra. — 5) Qualora negli anni 1935, 1936 e 1937 non riesca possibile addivenire al trasferimento dell'aliquota di colonnelli dai ruoli comando delle 4 armi, stabilita per ciascuno degli anni stessi, si fa luogo, in sostituzione dei colonnelli, al trasferimento di uguale aliquota di tenenti colonnelli delle armi suddette, già giudicati prescelti per l'avanzamento nella propria arma e da promuovere colonnelli all'atto del trasferimento nel corpo automobilistico. — 6) Se nonostante l'applicazione della norma di cui al numero 5) non fosse stato possibile col reclutamento effettuato sotto la data del 1° gennaio 1937, ricoprire l'intera aliquota dei colonnelli, i posti rimasti scoperti saranno ricolmati, sotto la data 1° luglio 1937 con promozioni di tenenti colonnelli del corpo dichiarati prescelti nel corpo stesso sulla base di apposito quadro d'avanzamento da formarsi a decorrere dal 1° luglio 1937. I tenenti colonnelli che in applicazione di tale quadro fossero dichiarati non prescelti saranno fatti cessare dal ruolo comando sotto la data del 1° gennaio 1938.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

CORPO AUTOMOBILISTICO (Ruolo mobilitazione)

TABELLA N. 20.

ANNI	GRADI — Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Ten. colonnelli	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Maggiori	Maggiori	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Capitani	Capitani
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1935	4	4		6	6			13	13		
» » 1936	7	3		11	5			26	13		
» » 1937	10	3		16	5			38	12		

ANNI	Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli: Trasferimenti dal ruolo comando	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Trasferimenti dal ruolo comando	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Capitani: Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:											
1 dicembre 1938	10	(1) 3	—	16	3	2	1	38	(1) 4	2	4
3 » 1939	10	8	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1940	10	3	1	16	4	2	3	38	4	1	4
» » 1941	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1942	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4
» » 1943	10	3	2	16	4	1	2	38	4	2	4
» » 1944	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4
» » 1945	10	3	2	16	4	1	2	38	4	2	4
» » 1946	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4
» » 1947	10	3	2	16	4	1	2	38	4	2	4
» » 1948	10	3	1	16	4	2	2	38	4	2	4

Note. — Il ruolo mobilitazione è costituito negli anni 1935, 1936 e 1937 con ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione delle 4 armi, oppure con ufficiali dei ruoli di comando di dette armi destinati ad essere trasferiti nei ruoli di mobilitazione. La proporzione degli ufficiali da trarsi dalle varie armi è stabilita dal Ministro per la guerra. — (1) Nelle vacanze sono comprese le deficenze di organico comunque esistenti alla data del 31 dicembre 1937. — (2) Negli anni 1935, 1936 e 1937 non hanno luogo promozioni. Le vacanze comunque eventualmente esistenti nel ruolo alla data 31 dicembre 1937 nei gradi di tenente colonnello e maggiore sono coperte con promozioni dai gradi inferiori, sotto la data 30 giugno 1938. Le vacanze che a tale data vengono a risultare nel grado di capitano, sono calcolate nel numero di vacanze previste dalla tabella per detto anno. Se superiori a tale numero sono colmate con immissione straordinaria di ufficiali del ruolo di mobilitazione delle 4 armi. — (3) Le promozioni fatte in base al precedente numero (2) sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 22.

UFFICIALI INFERIORI DELLE VARIE ARMI CON CARRIERA LIMITATA AL GRADO DI CAPITANO

Situazione da raggiungere al 31 dicembre degli anni sotto indicati	Fanteria — Capitani: Posti di ruolo	Fanteria — Subalterni: Posti di ruolo	Fanteria — Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Fanteria — Subalterni: Subalterni da reclutare	Cavalleria — Capitani: Posti di ruolo	Cavalleria — Subalterni: Posti di ruolo	Cavalleria — Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Cavalleria — Subalterni: Subalterni da reclutare	Artiglieria — Capitani: Posti di ruolo	Artiglieria — Subalterni: Posti di ruolo	Artiglieria — Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Artiglieria — Subalterni: Subalterni da reclutare	Genio — Capitani: Posti di ruolo	Genio — Subalterni: Posti di ruolo	Genio — Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Genio — Subalterni: Subalterni da reclutare
1938	—	55	—	55	—	5	—	5	—	24	—	24	—	13	—	13
1939	—	104	—	49	—	8	—	3	—	45	—	21	—	23	—	10
1940	—	153	—	49	—	11	—	3	—	66	—	21	—	33	—	10
1941	—	202	—	40	—	13	—	2	—	87	—	21	—	43	—	10
1942	—	251	—	49	—	15	—	2	—	108	—	21	—	53	—	10
1943	—	300	—	49	—	17	—	2	—	120	—	21	—	63	—	10
1944	—	349	—	49	—	19	—	2	—	150	—	21	—	73	—	10
1945	—	398	—	49	—	21	—	2	—	171	—	21	—	83	—	10
1946	—	447	—	49	—	23	—	2	—	192	—	21	—	93	—	10
1947	—	496	—	49	—	25	—	2	—	213	—	21	—	103	—	10
1948	—	545	—	49	—	27	—	2	—	234	—	21	—	113	—	10
1949	55	545	55	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 545 subalterni	5	27	5	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 27 subalterni	24	234	24	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 234 subalterni	13	113	13	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 113 subalterni
1950	104	545	49		8	27	3		45	234	21		23	113	10	
1951	153	545	49		11	27	3		66	234	21		33	113	10	
1952	202	545	49		13	27	2		87	234	21		43	113	10	
1953	251	545	40		15	27	2		108	234	21		53	113	10	
1954	300	545	49		17	27	2		120	234	21		63	113	10	
1955	349	545	40		19	27	2		150	234	21		73	113	10	
1956	398	545	40		21	27	2		171	234	21		83	113	10	
1957	447	545	49		23	27	2		192	234	21		93	113	10	
1958	496	545	40		25	27	2		213	234	21		103	113	10	
1959	545	545	40		27	27	2		234	234	21		113	113	10	
1960 e seguenti	545	545	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 545 capitani		27	27	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 27 capitani		234	234	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 234 capitani		113	113	quelli occorrenti per tenere a numero l'organico di 113 capitani	

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Del modo col quale gli Ufficiali in servizio

AVANZAMENTO AL GRADO DI		Carabinieri Reali		Armi di fanteria cavalleria, artiglieria e genio		Corpo automobilistico		Servizio tecnico armi e munizioni — Servizio studi ed esperienze del genio
		Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	
Tenente		Anzianità	—	Anzianità	—	Anzianità	—	—
Capitano		Anzianità Scelta speciale	— —	Anzianità Scelta speciale	— —	Anzianità Scelta speciale	— —	— —
Maggiore	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica o corso valutativo Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e corso valutativo Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esperimento Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta speciale mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
Tenente Colonnello	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
Colonnello	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
	fuori quadro	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
Generale di Brigata e Maggiore Generale	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli
	fuori quadro	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria
Generale di Divisione e Tenente Generale	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
	fuori quadro	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
Generale di Corpo d'Armata	in servizio permanente effettivo	—	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
	fuori quadro	—	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

permanente concorrono all'avanzamento.

TABELLA A.

Servizio tecnico automobilistico	Corpo sanitario		Corpo di commissariato		Corpo di amministrazione	Corpo veterinario	Ufficiali del ruolo Istituto geografico militare (I. G. M.)	Ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni
	Ufficiali medici	Ufficiali chimici farmacisti	Ufficiali commissari	Ufficiali di sussistenza				
—	—	—	Anzianità	Anzianità	Anzianità	—	Anzianità	—
Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale
Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

2

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1167.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Romania il 30 aprile 1938, inteso a prorogare fino al 31 maggio 1938 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 aprile 1938, inteso a prorogare la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 aprile 1938, inteso a prorogare fino al 31 maggio 1938 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 14. — MANCINI.

Protocollo fra l'Italia e la Romania.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Roumain* sont tombés d'accord de proroger pour le premier semestre de l'année en cours jusqu'au 31 mai 1938 la date de dénonciation éventuelle prévue par l'article 7 de l'Accord commercial et par l'article 12 de l'Accord pour régler les paiements entre les deux pays signés à Rome entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie, le 13 février 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 avril 1938.

pour l'Italie:	*pour la Roumanie*:
CIANO	A. D. ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1168.

Proroga di un anno del termine di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847, concernente la istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di protrarre il termine di un anno stabilito per procedere alla fusione con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel Comune, che provvedono alla assistenza generica immediata, temporanea, con soccorsi in danaro o in natura o con prestazioni (articolo 7), nonchè al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dalla Congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea (articolo 8);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato per le fusioni e decentramenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 giugno 1937, n. 847, istitutiva degli Enti comunali di assistenza, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 1169.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 94 Chiese in provincia di Varese.

N. 1169. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 94 Chiese situate in provincia di Varese e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 1170.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 141 Chiese in provincia di Mantova.

N. 1170. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 141 Chiese situate in provincia di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1171.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella, ad accettare una donazione per l'istituzione della borsa di studio « Felice Tallia ».

N. 1171. R. decreto 4 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 25.000 nominali fatta dagli eredi di Felice Tallia, sigg. Dante e Clelia Tallia, con atto 1° febbraio 1938, allo scopo di fondare presso l'Istituto stesso una borsa di studio « Felice Tallia », e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 1172.
Soppressione delle fabbricerie di n. 50 Chiese in provincia di Bergamo.

N. 1172. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 50 Chiese site in provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 1173.
Soppressione delle fabbricerie di n. 51 Chiese della provincia di Vicenza.

N. 1173. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 51 Chiese site in provincia di Vicenza e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1938-XVI.
Determinazione del limite massimo di emissione di speciali titoli di credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370;
Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 501 del 31 gennaio 1938-XVI;
Su proposta del Ministro per le finanze;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370 è fissato, per il 1° semestre dell'anno 1938-XVI in 100 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale di Parma;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sissa e Trecasali (Parma), dell'estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, il canale degli Otto Mulini, dal Mulino di Borgonovo alla strada provinciale S. Secondo-Parma;

ad ovest, il torrente Taro dal ponte di S. Secondo all'altezza del Mulino di Borgonovo;

a sud, il tratto della strada provinciale S. Secondo-Parma, dal ponte di S. Secondo al ponte del canale degli Otto Mulini.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1938-XVI.
Varianti al calendario venatorio 1938-39.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1938-XVI, contenente norme per l'esercizio della caccia nell'annata venatoria 1938-39;
Udito il Comitato di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836;

Decreta:

All'elenco delle provincie di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 12 luglio 1938-XVI, sono aggiunte le seguenti: Torino, Aosta, Cuneo, Potenza, Avellino, Benevento, Chieti.

Roma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(2932)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona Isola del Gran Sasso (Teramo), dell'estensione di ettari 1850 circa, delimitata dai seguenti confini:

Mulattiera lago di Pagliara - Selva Grande - La Cimetta - Monte Prena;
Monte Prena - Monte Brancastello, confine con la provincia di Aquila;
Mulattiera Monte Brancastello - Monte Palombo - Coccia Pedalto - S. Pietro;
Strada di trasformazione fondiaria S. Pietro - Ceriseto - Pretara;
Strada del Pescatore, dal lago Pagliara, al ponte sul Ruzzo nei pressi di Pretara.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Borgo Val di Taro (Parma), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada comunale di Borgo Taro-Monticelli, quota 744 di Monte Rizzone;
a nord, costa di Monte Rizzone da quota 744 a quota 733;
ad ovest, quota 733, sponda sinistra della frana della Bertorella detta anche della Rovina o Canale Borella sino alla vecchia strada da Borgotaro-Bertorella al suo incrocio con la provinciale presso la Casa Bruschi (Bertorella);
a sud, vecchia strada Borgotaro-Bertorella da Casa Bruschi sino al canale passante presso le case Leonardi; la sponda sinistra di detto canale fino al Taro; il torrente Taro fino al ponte detto di Scudelin, la sponda destra del rio della Vergogna sino al ponte della Vergogna, la vecchia strada Borgotaro-Bertorella fino al bivio con la provinciale, la provinciale Borgotaro-Bedonia fino al podere della Chiusa; il serbatoio dell'acqua - strada di Monticelli.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(2936)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 luglio 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, concernente agevolezze doganali a favore del carbon fossile e del coke impiegato per la produzione di ghise.

(2952)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 luglio 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica.

(2953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, numero 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Lotti Corrado di Firenze, contrassegnati col n. 76, sono stati deformati.

(2919)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Canali Luigi di Firenze, contrassegnati col n. 99 sono stati deformati.

(2920)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, numero 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Fusco Francesco di Milano, contrassegnati col n. 7 sono stati deformati.

(2921)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, numero 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Terond Giovanni di Firenze, contrassegnati col n. 1 sono stati deformati.

(2922)

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. Società anonima Cooperativa agricola di consumo in Preture di Chianche (Avellino).
2. Società anonima Cooperativa fra facchini F. Barletta in Triggiano (Bari), costituita nel 1934.
3. Società anonima Cooperativa Vittorio Emanuele III in Regalbuto (Enna).
4. Società anonima Cooperativa di lavoro in Gerfalco (Grosseto), costituita nel 1932.
5. Società anonima Cooperativa Luigi Razza fra i combattenti e mutilati in Littoria.
6. Società anonima Cooperativa muratori S. Mauro in Milano, costituita nel 1934.
7. Società anonima Cooperativa Consorzio Coop. Cinematografico in Milano, costituita nel 1933.
8. Società anonima Cooperativa abitazioni impiegati Monzesi in Monza (Milano), costituita nel 1922.
9. Società anonima Cooperativa « La Fertile Meridionale » in Miano (Napoli), costituita nel 1929.
10. Società anonima Cooperativa italiana revisione assicurazione in Napoli, costituita nel 1931.
11. Società anonima Cooperativa fra macellatori di ovini del macello di Napoli, costituita nel 1931.
12. Società anonima Cooperativa Consorzio fra gli espropriati di Napoli, costituita nel 1933.
13. Società anonima Cooperativa « Littoria » con sede in Secondigliano (Napoli), costituita nel 1933.
14. Società anonima Cooperativa « Fascio proprietari e contadini » in Soccavo (Napoli).
15. Società anonima Cooperativa fra muratori in Fratticiola Selvatica (Perugia).
16. Società anonima Cooperativa « Azienda cooperativa di consumo » in Monterchi (Perugia).
17. Società anonima Cooperativa agricola di produzione in Bagnoregio (Viterbo), costituita nel 1919.
18. Società anonima Cooperativa cavatori e scalpellini Giuseppe Marasich in Muggia (Trieste).
19. Società anonima Cooperativa « Consorzio romano esercente la lavorazione del latte » in Roma, costituita nel 1931.
20. Società anonima Cooperativa « Consorzio romano rivenditori latte di propria produzione » in Roma, costituita nel 1932.
21. Società anonima Cooperativa romana per acquedotti e bonifiche S.A.R.A.B. in Roma, costituita nel 1930.
22. Società anonima Cooperativa ebanisti falegnami ed affini in Roma, costituita nel 1929.
23. Società anonima Cooperativa « Parva sed Pulchra » in Roma, costituita nel 1921.
24. Società anonima Cooperativa edilizia ex combattenti costruzione di case economiche in Grottaferrata (Roma), costituita nel 1926.
25. Società anonima Cooperativa seconda Luigi Rava in Roma, costituita il 12 aprile 1921.
26. Società anonima Cooperativa « Latium » in Roma, costituita nel 1929.
27. Società anonima Cooperativa lavoratori della calce Marcellina (Roma), costituita nel 1934.
28. Società anonima Cooperativa « La costruttrice » in Roma, costituita nel 1928.
29. Società anonima Cooperativa edif. Teresa delle Rose già Fidenter per le case popolari ed economiche in Roma, costituita nel 1928.
30. Società anonima Cooperativa edilizia « La Favorita » in Roma, costituita nel 1920.
31. Società anonima Cooperativa edilizia Celimontana in Roma, costituita nel 1932.
32. Società anonima Cooperativa edile « Giacomo Della Porta » in Roma, costituita nel 1927.
33. Società anonima Cooperativa « Domus Justi » fra funzionari e ufficiali di Amministrazioni pubbliche e parastatali civili e militari compresi quelli a riposo in Roma, costituita nel 1926.
34. Società anonima Cooperativa edilizia « Latium » in Roma, costituita nel 1925.
35. Società anonima Cooperativa Consorzio lubrificanti italiani in Roma, costituita nel 1934.
36. Società anonima Cooperativa edilizia fra ex combattenti « Terza Italia Fascista » con sede in Roma, costituita nel 1926.
37. Società anonima Cooperativa « Pro Famiglia » costruzione diretta di case economiche in Roma, costituita nel 1926.
38. Società anonima Cooperativa edilizia « La Trionfante » in Roma, costituita nel 1930.
39. Società anonima Cooperativa edilizia « La Migliore » in Roma, costituita nel 1930.
40. Società anonima Cooperativa « La Perla del Tirreno » in Roma, costituita nel 1928.
41. Società anonima Cooperativa edile « Caesaria Domus » per la costruzione di case popolari economiche fra impiegati pensionati di Amministrazioni pubbliche in Roma, costituita nel 1928.
42. Società anonima Cooperativa edilizia fra direttori delle scuole elementari con sede in Roma, costituita nel 1935.
43. Società anonima Cooperativa Consorzio fra produttori latte in Civitavecchia (Roma), costituita nel 1933.
44. Società anonima Cooperativa immobiliare Santa Sabina in Roma, costituita nel 1935.

(2892)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Istruzioni per la presentazione delle domande degli aspiranti all'iscrizione negli Albi degli ingegneri e degli architetti, ai sensi della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 186, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno del 16 maggio 1938-XVI, n. 110.

Sono ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui alla legge sopra ricordata coloro che hanno partecipato alle operazioni nell'Africa Orientale giusta le norme contenute nel R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, e precisamente:

a) coloro che, in qualità di militari militarizzati o assimilati, abbiano fatto parte, per almeno due mesi anche non continuativi, delle Forze armate operanti e sopportato fatiche per le operazioni militari svoltesi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

b) coloro i quali, in occasione ed a causa delle operazioni militari in Africa Orientale, qualunque sia stata la durata del servizio prestato come appartenenti alle Forze armate operanti, abbiano riportato mutilazioni, ferite oppure contratto infermità ovvero siano stati insigniti di medaglia al valor militare.

Il periodo di appartenenza alle Forze armate operanti è computato a decorrere dalla data d'imbarco per l'Africa Orientale a quella di sbarco in Patria.

La dimostrazione del possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) deve risultare dal foglio matricolare o dallo stato di servizio militare rilasciato dai rispettivi Comandi dei distretti militari o della M. V. S. N., ovvero da qualsiasi altra attestazione rilasciata dalle competenti Autorità militari o della M. V. S. N.

Coloro che essendo in possesso di uno o più titoli di benemerenza su accennati, aspirino ad ottenere l'iscrizione nell'albo degli ingegneri o degli architetti debbono dare la dimostrazione di un decennio di esercizio professionale, nel caso che chiedano l'iscrizione nell'albo in virtù dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, o di un quinquennio di esercizio professionale nel caso che chiedano l'iscrizione nell'albo in virtù dell'art 10 della legge medesima.

Per gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, il decennio era compreso fra il 16 agosto 1916 e il 15 agosto 1926, e il quinquennio era stabilito nel periodo dal 1° gennaio 1922 al 31 dicembre 1926.

Secondo le nuove disposizioni il computo del decennio o del quinquennio è fatto tenendo anche conto dell'attività professionale esplicata posteriormente al 15 agosto 1936 o al 31 dicembre 1926 nel senso che l'esercizio professionale svolto posteriormente a tali date viene computato per il periodo di un anno in ragione di ciascun titolo di benemerenza indicato alle lettere a) e b) del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580

Inoltre per coloro che *in aggiunta* ad una qualunque delle benemerenze su accennate dimostrino di essere anche in possesso del requisito di ex combattente della guerra 1915-1918 o di equiparato agli ex combattenti secondo quanto è previsto negli articoli 73 e 74 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, l'attività professionale è valutata anche per un periodo maggiore in relazione a ciascun titolo di benemerenza derivante dalla qualità di ex combattente o di equiparato agli ex combattenti secondo quanto dispone l'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263.

In ogni caso però l'attività professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, non può essere computata per una durata complessiva che superi la metà del periodo di esercizio professionale richiesto rispettivamente dagli articoli 9 e 10, e, pertanto, non potrà mai eccedere i cinque anni nel caso dell'art. 9 e i due anni e mezzo nel caso dell'art. 10.

Il possesso del requisito di ex combattente deve risultare dal foglio matricolare o dallo stato di servizio militare rilasciato dai rispettivi Comandi dei distretti militari ovvero mediante attestazione dell'Autorità militare competente.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione su accennata deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale, mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale, mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista, rilasciato dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma, mediante attestazione del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane, mediante il foglio congedo relativo a tale qualità, o altro documento equipollente rilasciato dalle Autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio o i fogli matricolari nei quali siano riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciata in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

La domanda, redatta su carta legale da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione superiore), entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 186 e cioè, non oltre il 30 novembre 1938-XVI.

A corredo di essa, oltre i documenti comprovanti la partecipazione alle operazioni nell'Africa Orientale ed, eventualmente, il possesso del requisito di ex combattente della guerra 1915-1918, o del titolo di equiparazione ad ex combattente, nel modo indicato più sopra, dovranno essere uniti i seguenti documenti, redatti su carta legale e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

c) certificato di residenza;

d) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della somma di lire 500 stabilita dall'art. 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, cui fa riferimento la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 186.

Coloro che chiedano l'iscrizione a termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, modificato dalla legge 11 aprile 1938-XVI, n. 186, debbono altresì fornire:

a) la prova di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione d'ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale specificando gli incarichi esperiti con l'indicazione di date e località e di quanto altro possa agevolarne il controllo;

b) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

Gli interessati — ove lo credano — possono chiedere alla Commissione di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.

Coloro che chiedono l'iscrizione ai termini dell'art. 10 della legge suddetta, modificato dalla legge 11 aprile 1938-XVI, n. 186, debbono presentare il diploma di professore di disegno architettonico in originale o di copia autenticata ovvero un certificato comprovante il possesso del titolo anzidetto e fornire con titoli e documenti particolareggiati la prova di aver esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Nessun documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto di atti e documenti, presentati per comprovare il lodevole esercizio professionale o la cultura generale dei candidati, che non offriranno le dovute garanzie di autenticità.

Di tutti i documenti e titoli presentati deve essere redatto, a cura degli interessati, l'elenco in triplice esemplare.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(2939)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 986 — Data: 11 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Botti Germano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento — Ammontare della rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7687 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7688 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 11 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Zineroni Alessandro fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 15 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Giuliani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data: 18 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Natalini Domenico fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: tre quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1293 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 16 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Zappalà Orazio fu Natale e La Ferlita Luigi fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: due certificati Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 38.100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2905)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1936 per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pisa al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui sopra:

1. Meucci dott. Carlo . . . . . . punti 57.418
2. Sbragia dott. Egisto . . . . . . » 57.241
3. Bacci dott. Italo . . . . . . » 55.844
4. Perelli dott. Lanciotto . . . . . . » 52.083
5. Casarosa dott. Silvano . . . . . . » 51.974
6. Marcacci dott. Cesare . . . . . . » 51.676
7. Mennucci dott. Elio . . . . . . » 51.031
8. Dini dott. Carlo . . . . . . » 50.023
9. Marcacci dott. Ugo . . . . . . » 49.796
10. Pineschi dott. Ugo . . . . . . » 48.539
11. Rastelli dott. Roberto . . . . . . » 48.406
12. De Sommain dott. Giovanni . . . . . . » 47.532
13. Benedettini dott. Nello . . . . . . » 47.503
14. Braccini dott. Antonio . . . . . . » 47.408
15. Dal Canto dott. Angiolo . . . . . . » 47.204
16. Lancioni dott. Cesare . . . . . . » 43.091
17. Giovannelli dott. Claudio . . . . . . » 36.653

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune sede del posto vacante.

Pisa, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MUGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto di pari data e numero del presente, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto di S. Luce Orciano, vacante nella provincia di Pisa al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Meucci è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta zooiatrica di Santa Luce Orciano.

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MUGONI.

(2853)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo, bandito il 31 dicembre 1936;

Veduta la graduatoria dei concorrenti;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1936:

1. Frizziero Mario . . . . . con punti 67,34/100
2. Spanio Severino . . . . . . » 66,27/100
3. Colombo Gustavo . . . . . . » 66,13/100
4. Soldati Luigi . . . . . . » 66 —/100
5. Rasia Severino . . . . . . » 64,04/100
6. Stocchino Pietro. . . . . . » 63,63/100
7. Ruggerini Alessandro . . . . . » 62,36/100
8. Avezzù Giuseppe. . . . . . » 62,25/100
9. Antico Giuseppe . . . . . . » 58,96/100
10. Conte Giannino . . . . . . » 58,77/100
11. Di Fulvio Armando . . . . . . » 58,05/100
12. Rosi Paolo . . . . . . » 57,08/100
13. Brugnolo Guido . . . . . . » 57 —/100
14. Talandini Filippo. . . . . . » 56,90/100
15. Gasparini Mario. . . . . . » 56,40/100
16. Saltarelli Antonio Giovanni . . . » 55,54/100
17. Savini Ermanno . . . . . . » 55,45/100
18. Sanesi Galeno . . . . . . » 54,68/100
19. Quattrocchi Francesco . . . . . » 53,13/100
20. Signorini Corrado . . . . . . » 53,09/100
21. Lazzarini Nerino . . . . . . » 52,50/100
22. Ferro Libero . . . . . . » 48,90/100
23. Girardi Umberto . . . . . . » 47,09/100
24. Maggio Stefano . . . . . . » 44,86/100
25. Scalamogna Durante . . . . . » 44,81/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 24 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. CARATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di sanitari condotti vacanti in Comuni della provincia di Rovigo, bandito il 31 dicembre 1936;

Veduto il proprio decreto in data odierna n. 15956, Div. III San. con cui è stata approvata la graduatoria sopra indicata;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento per concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificate nelle domande a suo tempo prodotte dai candidati;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa con l'attribuzione del posto a fianco di ciascuno specificato:

1. Frizziero dott. Mario di Riccardo Adria, 1° reparto medico;
2. Spanio dott. Severino di Umberto - Adria, 3° reparto medico (frazione Bottrighe);
3. Colombo dott. Gustavo Giuseppe Ariano Polesine, 1° reparto medico (capoluogo);
4. Soldati dott. Luigi fu Natale - Lendinara, frazione Ramodipalo;
5. Rasia dott. Severino fu Angelo - Villanova del Ghebbo;
6. Stocchino dott. Pietro fu Giuseppe - Guarda Veneta;
7. Antico dott. Giuseppe fu Leonardo - Ariano Polesine, 2° reparto (frazione Rivà).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto a' sensi dell'art. 56 del regolamento sopra citato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 24 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. CARATTI.

(2911)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a 14 posti di medico condotto nella provincia di Catania, bandito il 23 dicembre 1936;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

N.	Nome		Punti
1.	Magnano Pietro	punti	112,03
2.	Badalà Giuseppe	»	109,09
3.	Lanzafame Giuseppe	»	108,54
4.	Riggio Giacomo	»	107,31
5.	Sciacca Luigi	»	107,04
6.	Rapisarda Carmelo fu Salvatore	»	105,54
7.	Inzirillo Francesco	»	105,36
8.	Severino Pietro	»	105,27
9.	Di Stefano Salvatore	»	104,90
10.	Scalisi Salvatore	»	104,18
11.	Biondi Francesco, ufficiale di complemento.	»	104,09
12.	Li Favi Amerigo	»	104,09
13.	Atanasio Carmelo	»	103,63
14.	Galizia Vincenzo	»	103,50
15.	Leone Stefano.	»	103,40
16.	Grisley Guglielmo	»	103,27
17.	Busacca Antonino.	»	102,[illegible]
18.	Castelli Emanuele	»	102,59
19.	Squatrito Rosario	»	102,13
20.	Tasca Giovanni	»	101,81
21.	Rapisarda Salvatore di Vincenzo	»	101,63
22.	Puglisi Cosimo	»	100,86
23.	Asero Lorenzo.	»	100,27
24.	Di Gregorio Francesca.	»	99,68
25.	Sidoti Croce	»	98,40
26.	Ciccia Rosario	»	98,36
27.	Bevilacqua Luigi	»	98,31
28.	Pecorino Biagio	»	98,27
29.	Barresi Antonino	punti	98,18
30.	Rizzo Salvatore	»	96,81
31.	Brancati Francesco	»	96,00
32.	Saitta Luigi	»	95,27
33.	Iannizzotto Aristide	»	91,72
34.	Astuto Giovanni	»	89,36
35.	Galeani Giuseppe	»	87,31
36.	Caudullo Salvatore.	»	85,95
37.	Raciti Filadelfo	»	82,22
38	Mazzucca Vito	»	80,45
39.	Di Gregorio Concetto	»	77,45

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania e, per otto giorno consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VITTORELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale, è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per 14 posti di medici condotti nella provincia di Catania, bandito il 23 dicembre 1936;
Considerato che il concorrente Biondi Francesco, undicesimo in graduatoria, nella domanda ha indicato di concorrere per le condotte di S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso e Catania (fraz. S. Giovanni Galermo), per le quali devono essere dichiarati vincitori altri concorrenti che lo precedono in graduatoria;
Considerato che il concorrente Leone Stefano, quindicesimo in graduatoria, nella domanda ha indicato di concorrere per le condotte di Paternò, Belpasso; Grammichele e S. Maria di Licodia, per le quali devono essere dichiarati vincitori altri concorrenti che lo precedono in graduatoria;
Considerato che il concorrente Grisley Guglielmo, sedicesimo in graduatoria, nella domanda ha indicato di concorrere per la condotta di Bronte, per la quale deve essere dichiarato vincitore altro concorrente che lo precede in graduatoria;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per 14 posti di medico condotto della provincia di Catania sono dichiarati vincitori per i posti a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Magnano Pietro - Catania (fraz. S. Giovanni Galermo).
2. Badalà Giuseppe Tremestieri.
3. Lanzafame Giuseppe Paternò (centro).
4. Riggio Giacomo - Grammichele.
5. Sciacca Luigi - Belpasso.
6. Rapisarda Carmelo - Paternò (fraz. Ragalna).
7. Inzirillo Francesco - Mineo.
8. Severino Pietro - S. Maria di Licodia.
9. Di Stefano Salvatore - Bronte.
10. Scalisi Salvatore - Aci S. Antonio (fraz. Valverde).
11. Li Favi Amerigo Raddusa.
12. Atanasio Carmelo Giarre (fraz. Macchia).
13. Galizia Vincenzo - Mascali (fraz. Nunziata).
14. Busacca Antonino - Caltagirone (condotte rurali: fraz. Mazzarone, Rani i e S. Pietro).

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VITTORELLI.

(2910)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.